



SCHEMA DI ACCORDO DI COLLABORAZIONE  
PER LO SVOLGIMENTO DEL PROGETTO DI MONITORAGGIO DEL TURSIOPE (*Tursiops truncatus*)  
E DELLA TARTARUGA MARINA (*Caretta caretta*) NELL'ALTO MAR ADRIATICO.

**TRA**

La **Regione del Veneto** (di seguito denominata Regione), con sede legale in Venezia, Dorsoduro 3901, codice fiscale n. 80007580279, rappresentata da ....., nato a....., il.....  
C.F..... in qualità di ....., il quale interviene ai sensi e per gli effetti del presente atto in nome e per conto della Regione presso la quale elegge domicilio

**E**

L'**Ente Parco naturale regionale del Delta del Po** (di seguito denominato Parco Delta), con sede legale ad Ariano nel Polesine (RO), via Marconi 6, codice fiscale n. 90008170293, rappresentato da ....., nato a ....., il ....., C.F..... in qualità di .....

**E**

L'**Università di Padova - Dipartimento di Biomedicina Comparata e Alimentazione** (di seguito denominata Università), con sede legale in Legnaro (PD), Viale dell'Università 16, codice fiscale n. ...., rappresentata da ....., nato a ....., il ....., C.F..... in qualità di .....

di seguito definite le Parti

**PREMESSO CHE**

- il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (MATTM), a fronte delle risultanze del Seminario Biogeografico Marino con la Commissione Europea (Malta, 27-29 settembre 2016) e del Convegno sulle misure di gestione della pesca nei siti Natura 2000 (Zara, 6-12 ottobre 2017), ha ritenuto, a fronte della EU Pilot 8348/16/ENV, di istituire un unico SIC marino nel Mar Adriatico a tutela delle specie tursiope e tartaruga marina entro le 12 mn italiane;
- la Regione ha sensibilizzato e coinvolto costruttivamente i vari portatori di interesse del settore pesca ed ha partecipato attivamente ai lavori del Distretto dell'Alto Adriatico. Questo ha consentito di avviare un percorso di condivisione e di confronto sulla perimetrazione del SIC marino, sulle proposte di misure di conservazione con gli stakeholders e con le regioni confinanti;
- in attuazione della D.G.R. n. 631 del 8 maggio 2018, è stato attivato un rapporto di collaborazione, disciplinato da apposita convenzione sottoscritta in data 21 giugno 2018, con l'Università e il Parco Delta per l'acquisizione di conoscenze scientifiche in merito alla presenza e alla tutela delle specie tursiope (*Tursiops truncatus*) e tartaruga marina (*Caretta caretta*);
- l'elaborazione dei dati raccolti e le valutazioni prodotte dall'Università unitamente ai contenuti del "Rapporto conclusivo - Monitoraggio mammiferi marini del Veneto - giugno settembre 2018" realizzato da Arpav e da Dolphin biology conservation hanno consentito alla Regione di presentare al MATTM, con nota prot. n. 87087 del 1/03/2019, uno schema della possibile perimetrazione del sito di interesse comunitario nelle acque marittime del Veneto e delle potenziali misure di conservazione;
- il MATTM ha presentato alla Commissione europea, durante i lavori del Seminario di Zagabria tenutosi il 6/03/2019, la proposta della Regione che è stata accolta positivamente;



46fe5de5



- con nota prot. n. 329461 del 23/07/2019 il MATTM, per rispondere agli impegni assunti per la chiusura del caso EU-Pilot 8348/16/ENVI ha invitato la Regione e le altre regioni italiane coinvolte a trasmettere le rispettive deliberazioni di designazione dei nuovi siti di importanza comunitaria (SIC) in ambiente marino, complete della documentazione di supporto (banca dati in formato mdb contenente i Formulari Standard debitamente compilati e la cartografia in formato shp);
- con D.G.R. n. .... del ....., ha approvato l'attivazione di un Accordo di collaborazione con il Parco Delta e l'Università per la realizzazione di un progetto d'interesse comune di ricerca scientifica e monitoraggio del tursiope (*Tursiops truncatus*) e della tartaruga marina (*Caretta caretta*), finalizzato alla designazione del nuovo SIC marino nell'alto Mar Adriatico;

### LE PARTI CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE

#### Art. 1 – Premesse

Le premesse costituiscono parte integrante del presente Accordo.

#### Art. 2 – Oggetto

Il presente Accordo disciplina il rapporto di collaborazione tra le Parti per la realizzazione delle attività di interesse comune previste per la realizzazione del Progetto di ricerca scientifica e monitoraggio del tursiope (*Tursiops truncatus*) e della tartaruga marina (*Caretta caretta*) finalizzato alla designazione del nuovo SIC marino nell'alto Mar Adriatico, quali:

- attivazione programma di realtà virtuale. Viene prevista l'acquisizione e l'installazione su imbarcazione di dotazioni tecniche da utilizzare anche per finalità didattiche. Tra queste rientrano delle specifiche strumentazioni quali i cinque visori hocus con sistema audio, uno specifico software e un PC per gestire la realtà virtuale, un server da installare sull'imbarcazione, l'allestimento di impianto elettrico e di connettività su imbarcazione;
- sistema di registrazione e analisi differite. Anche in questo caso è prevista l'acquisizione di specifica strumentazione ed in particolare una fotocamera per foto ID e un drone waterproof con batterie aggiuntive e videocamera;
- assistenza tecnico scientifica da parte dell'Università all'utilizzo delle attrezzature ed elaborazione dei dati comprese le elaborazioni cartografiche.

Nel contesto delle predette attività il presente Accordo prevede il perseguimento dei seguenti obiettivi:

1. l'implementazione delle dotazioni tecniche mediante l'acquisto, anche a fini didattici, di attrezzature complete di software;
2. l'implementazione e l'aggiornamento dei dati di monitoraggio delle specie tursiope e tartaruga marina con elaborazione delle banche dati esistenti secondo il formato richiesto dal MATTM contenente il Formulario Standard;
3. la verifica e l'eventuale conferma su cartografia in formato shp della perimetrazione del SIC proposta al MATTM ed accolta positivamente dalla Commissione europea;
4. la promozione dell'attività didattica e il supporto e il coinvolgimento degli studenti universitari all'interno dell'Ente Parco nell'ambito del monitoraggio delle specie di interesse.

Eventuali modifiche o aggiornamenti che si rendano opportuni o necessari per il miglior esito delle attività stesse, o che siano suggeriti dalla natura dei risultati nel frattempo conseguiti, devono essere concordati tra le parti.

#### Art. 3 – Impegni reciproci e responsabilità

Il Parco Delta si impegna a:



46fe5de5



- a) avviare le attività entro 15 giorni dalla stipula del presente Accordo;
- b) coordinare e realizzare tutte le azioni definite dal progetto e riportate all'art. 2 del presente Accordo raccordandosi con l'Università;
- c) riconoscere all'Università il ristoro delle spese sostenute per le risorse umane impiegate nel supporto scientifico e nell'utilizzo delle attrezzature specialistiche acquisite con il progetto;
- d) trasmettere alla Regione la relazione finale delle attività svolte, accompagnata dalla documentazione attestante le spese sostenute a giustificazione del contributo erogato, entro e non oltre il 30 settembre 2020.

L'Università si impegna a:

- a) collaborare con il Parco Delta per la realizzazione delle azioni definite dal progetto e riportate all'art. 2 del presente Accordo, mettendo a disposizione le proprie risorse umane, strumentali e infrastrutturali;
- b) fornire il necessario supporto scientifico per l'utilizzo della strumentazione acquisita dal Parco e funzionale alla realizzazione dei monitoraggi;
- c) collaborare con il Parco Delta nella predisposizione della relazione finale sull'attività svolta.

La Regione si impegna a:

- a) collaborare attivamente all'attuazione del progetto, mettendo a disposizione personale dedicato al fine di rispettare quanto previsto all'art. 2;
- b) attivare forme di collaborazione per la realizzazione delle azioni di comunicazione e promozione del progetto attraverso proprio personale;
- c) collaborare attivamente mettendo a disposizione le banche dati regionali esistenti in materia di biodiversità;
- d) approvare, fatte salve eventuali richieste di integrazioni, la relazione finale entro il 31 dicembre 2020.

Le Parti si impegnano a collaborare reciprocamente per la realizzazione delle attività di cui all'art. 2 del presente Accordo, mettendo a disposizione strutture, attrezzature e personale.

Le Parti si impegnano ad osservare e garantire il riserbo proprio e dei propri collaboratori nel merito di informazioni, cognizioni e documenti di natura esplicitamente riservata.

Il Parco Delta solleva la Regione da qualsiasi responsabilità e oneri inerenti l'assicurazione e la gestione delle risorse umane impiegate nelle attività previste dal presente Accordo.

#### **Art. 4 – Responsabili dell'attività**

I responsabili designati dalle Parti per la gestione e il coordinamento delle attività oggetto del presente Accordo sono:

- per la Regione: .....
- per il Parco Delta: .....
- per l'Università .....

#### **Art. 5 – Durata**

Il presente Accordo avrà una durata decorrente dalla data di sottoscrizione sino al 30 giugno 2020, fatta salva eventuale e motivata richiesta di proroga.

È escluso il rinnovo tacito dell'Accordo.



46fe5de5



**Art. 6 – Oneri finanziari**

Per lo svolgimento delle attività di cui al presente Accordo a favore del Parco Delta sarà riconosciuto a titolo di ristoro delle spese sostenute un importo complessivo massimo pari ad Euro 60.000,00 (sessantamila/00) che sarà erogato a seguito della comunicazione dell'avvio delle attività che dovrà avvenire entro 15 giorni dalla stipula del presente Accordo.

Poiché la somma onnicomprensiva non si configura come corrispettivo erogato a fronte di specifici servizi resi dai beneficiari è da ritenersi esclusa dall'applicazione IVA ai sensi degli artt. n. 4 e n. 5 del DPR n. 633/72 e successive modificazioni.

**Art. 7 – Risultati**

Tutti i risultati parziali e finali, direttamente o indirettamente derivanti dalle attività oggetto del presente Accordo, saranno di proprietà delle Parti.

**Art. 8 – Riservatezza e trattamento dei dati personali**

Ai sensi e per gli effetti del Regolamento (UE) 2016/679, General Data Protection Regulation (GDPR) e in particolare dell'art. 6, comma 1, lett. b), nonché del D.Lgs. 196/2003 come modificato dal D.Lgs. 101/2018, le Parti si danno reciprocamente atto ed accettano che i dati personali relativi a ciascuna di esse siano trattati per le finalità connesse all'esecuzione del presente Accordo anche con l'ausilio di mezzi elettronici, ovvero per finalità di informazione legate ai servizi, ovvero per dare esecuzione agli obblighi previsti dalla normativa vigente o dalle Autorità competenti.

Ai fini sopra evidenziati le Parti precisano che l'acquisizione dei rispettivi dati personali è considerata dalle stesse quale presupposto indispensabile per l'esecuzione del presente Accordo, in conformità a quanto disposto dalla normativa sopracitata.

Le Parti si impegnano altresì a far rispettare al proprio personale e ai suoi eventuali consulenti o collaboratori esterni le disposizioni sulla riservatezza di cui al presente articolo.

**Art. 9 – Recesso**

Le Parti, per gravi e comprovati motivi hanno facoltà di recedere dal presente Accordo previa comunicazione a mezzo Posta Elettronica Certificata da inviare all'altra parte con un preavviso di almeno 30 giorni. Il recesso dovrà essere esercitato in modo da non arrecare pregiudizio all'altra parte.

Sono fatte salve in ogni caso da parte della Regione le spese già sostenute o impegnate dal Parco Delta che dovranno essere comunque rimborsate qualora ritenute ammissibili.

**Art. 10 – Controversie**

Le Parti concordano di definire amichevolmente ogni eventuale vertenza che dovesse insorgere nel merito della validità, interpretazione, esecuzione o risoluzione del presente Accordo.

Qualora non fosse possibile raggiungere in questo modo un accordo bonario è competente in via esclusiva il Foro di Venezia.

**Art. 11 – Norme di rinvio**

Per quanto non espressamente disciplinato dal presente Accordo, si fa rinvio a quanto previsto in materia dalla vigente normativa comunitaria e nazionale.



46fe5de5



**Art. 12 – Sottoscrizione, spese contrattuali e oneri fiscali**

Il presente Accordo viene sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art. 15, comma 2-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241.

Le Parti danno atto che le somme previste dal presente Accordo si configurano quale ristoro delle spese per attività istituzionali per cui richiedono la registrazione del presente atto unicamente in caso d'uso, con oneri a carico della parte richiedente.

Il presente Accordo, si compone di n. 12 articoli.

**Per la Regione del Veneto**

.....

(firmato digitalmente)

**Per l'Ente Parco Naturale Regionale del Delta del Po**

.....

(firmato digitalmente)

**Per l'Università di Padova, Dipartimento di Biomedicina Comparata e Alimentazione**

.....

(firmato digitalmente)

